

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero

Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

 Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena sia detentiva che pecuniaria Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
Quantum Altri elementi 1* Grado

Tribunale monocratico Brescia in data 3.2.2014, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. equivalente alla contestata aggravante, condannava alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria pari ad Euro 2.280,00 di multa.

 2* Grado

C. di A. Brescia con sentenza del 13.2.2015 conferma primo grado.

 precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni Morte

Soggetto leso

 Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore

 Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

dinamica non precisata

Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

Le osservazioni, che tendono ad assegnare una posizione di garanzia al preposto, nonché al titolare dell'impresa in veste di committente/appaltante, trattandosi del soggetto nella cui disponibilità permaneva il luogo di lavoro, sono certamente corrette, come rilevato dai giudici del gravame del merito, ma non consentono in ogni caso di escludere il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore subordinato in capo al datore di lavoro e come tale soggetto in primis obbligato, ai sensi degli artt. 4, 7, 21, 22 D.L.vo n. 626/1994 (in continuità normativa con le prescrizioni di cui al T. U. n. 81/2008), a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a fornire agli stessi i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, a curare che costoro ricevessero un'adeguata formazione e informazione sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa loro assegnata. E condivisibile appare anche l'affermazione che non è certo adducendo la mancata indicazione di istruzioni specifiche rivolte all'infortunato, così come il fatto di essersi allontanato dal posto pochi minuti dopo averlo accompagnato in cava, semplicemente impartendogli l'ordine di separare dal cemento i materiali come legno, plastica e ferro, che il datore di lavoro può andare esente da responsabilità.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2016.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.